

CAMERA DEI DEPUTATI N. 857

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI STEFANO GENOVA e VILLELLI

Annunziata il 7 maggio 1954

Norme sul commercio delle paste alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai acquisito nella legislazione di tutti gli Stati il principio della difesa dei prodotti di pregio nei confronti di altri aventi caratteristiche esterne similari.

Norme del genere non si esauriscono nella difesa del prodotto, e quindi dei produttori o delle zone di produzione, ma costituiscono, anche e soprattutto, garanzia per i consumatori che non debbono esser tratti in inganno da fabbricanti o venditori poco scrupolosi.

Anche la legislazione italiana presenta innumerevoli esempi, che è superfluo di ricordare, specie in questa sede.

La presente proposta di legge, che si ha l'onore di sottoporre all'approvazione del Parlamento, pur riferendosi ad un particolare settore, rientra appunto in tale più ampio quadro.

La proposta riguarda il commercio delle paste.

La materia prima per la fabbricazione delle paste alimentari è costituita dai semolini di grano duro, che vengono impiegati da soli o con aggiunta di sfarinati o di graniti di grano tenero.

Ben diverse sono le caratteristiche chimiche (e quindi nutritive) e fisiche dei due tipi di pasta che ne risultano; conseguentemente, diversa ne è la valutazione economica.

Sorge da ciò con evidenza la necessità di regolare la materia nell'interesse, nel caso in specie perfettamente convergente, sia della produzione che del consumo.

Con l'articolo 1 della proposta si viene a fare una distinzione fondamentale delle

paste alimentari in due tipi: a) paste di semola; b) paste comuni. Le prime sono quelle fabbricate esclusivamente con semolini di grano duro; nella seconda, rientrano tutte le altre preparate con miscela di sfarinati o di graniti.

L'articolo 2 impone l'obbligo ai fabbricanti ed ai commercianti di usare le dizioni di cui all'articolo 1, specificando il tipo della pasta alimentare, nelle fatture, nei pacchi (per la pasta venduta in pacchi chiusi già preparati), ecc.

Il secondo comma dell'articolo 2 riguarda le paste speciali, al glutine, all'uovo, con verdure, ripiene (cappelletti, tortellini, ecc.), dietetiche, ecc., e precisa che l'obbligo di specificare il tipo, di cui al primo comma, riguarda anche tali fabbricazioni.

L'articolo 3 riguarda il commercio al dettaglio e precisa l'obbligo della specificazione del tipo in appositi cartellini in guisa che l'acquirente sappia bene ciò che è in vendita e ciò che compra.

All'articolo 4 sono previste le sanzioni amministrative e penali.

Le prime rientrano nella competenza delle Autorità amministrative e possono arrivare sino al ritiro definitivo della licenza di esercizio, le seconde in quella dell'Autorità giudiziaria.

La sanzione minima prevista è di una certa entità in modo da sconsigliare a qualche esercente di pochi scrupoli ogni violazione della legge.

Si confida che la presente legge possa raccogliere il suffragio di tutti i settori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le paste alimentari, destinate alla esportazione o immissione alla vendita nel territorio della Repubblica italiana, si distinguono in paste di semola e paste comuni.

Per paste di semola debbono intendersi quelle fabbricate, sia pure nelle diverse qualità, esclusivamente con semolini di grano duro. Per paste comuni tutte le altre (fabbricate con l'aggiunta di graniti di grani teneri o di sfarinati).

ART. 2.

I fabbricanti e i commercianti di paste alimentari sono obbligati, nelle fatture, nelle diciture della pasta preparata in pacchi chiusi, ecc., a specificare il tipo. A tal fine useranno, per i tipi che corrispondono alle due caratteristiche di fabbricazione di cui all'articolo precedente, le rispettive dizioni: « pasta di semola » o « pasta comune ».

Per le paste speciali (glutinate, all'uovo, con aggiunta di erbe, ripiene, dietetiche, ecc.) dovrà ugualmente farsi menzione del tipo di fabbricazione, secondo la norma di cui al primo comma del presente articolo, facendola seguire dalla dizione relativa alla specialità.

ART. 3.

I commercianti al dettaglio sono obbligati, in appositi cartelli o su quelli dei prezzi, a specificare il tipo della pasta alimentare, usando le dizioni di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

I contravventori alle norme di cui alla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 25.000 a lire 500.000. Inoltre l'Autorità amministrativa disporrà la chiusura dell'esercizio per un minimo di giorni quindici; per i recidivi può essere disposto il ritiro definitivo della licenza.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.